

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MONTE PORZIO

L'anno il giorno (.....) del mese di.....nella sede del COMUNE DI Monte Porzio – Viale Cante di Monteverchio n. 10 61040 Monte Porzio (PU), con la presente scrittura privata redatta in duplice originale a valere per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Monte Porzio, nella persona del Sig....., nato a il..... domiciliato per l'ufficio in Monte Porzio presso la sede comunale, che interviene nel presente contratto ed agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monte Porzio (di seguito denominato "Ente"), codice fiscale 81001610419 nella sua qualifica di Responsabile dell'area Amministrativa-Contabile conferitagli con decreto del Sindaco del Comune di Monte Porzio con decreto n. 11/2026, in forza del combinato disposto dell'art.107, comma tre, lettera c), d.lgs.18 agosto 2000 n.267;

E

Il/la Sig., nato/a a, Prov....., il....., C.F....., in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico avente ragione sociale.....(di seguito denominato "Aggiudicatario"), forma giuridica, con sede legale in n°..., Cap....., Città....., Tel. (+39), domicilio digitale (PEC)....., C.F., P.I.

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/04/2026 è stato approvato il DUP 2026-2026 che all'allegato piano triennale acquisiti e servizi è stato stabilito di procedere all'appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Monte Porzio;

- che con determinazione del Responsabile del Settore I° “Affari Generali, Servizi alla Comunità e Innovazione” n..... del..... è stato stabilito di attivare, la procedura aperta, ai sensi dell’art.71 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., per l’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Monte Porzio, con assunzione del relativo impegno di spesa;
- che con la suddetta determinazione è stata approvata la documentazione di gara e riconosciuto alla SUA-Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi della convenzione stipulata tra il Comune di Monte Porzio e la Provincia di Pesaro e Urbino in data 23/04/2025, la competenza in merito alle operazioni di gara;
- che l’importo complessivo dell’appalto ammonta a €.....(IVA esclusa), soggetti a ribasso;
- che la gara è stata regolarmente esperita (C.I.G.....)
- che con determinazione del Dirigente della SUA-Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino n.....del..... veniva aggiudicato l’appalto relativo al servizio di refezione scolastica del Comune di Monte Porzio all’operatore economico..... che ha offerto un ribasso del.....% sull’importo posto a base di gara che quindi ha offerto l’importo di €..... + iva (totale €.....);
- che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 18 - comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 è scaduto il.....e non sono stati proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1–Richiamo e valore della premessa

Le Parti precisano che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto di servizio;

Art. 2 - Oggetto

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica da effettuarsi da parte di soggetti specializzati con propria autonoma organizzazione di risorse e mezzi, comprendente tutto l’insieme delle attività necessarie all’organizzazione dell’intero servizio. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di due tipologie di attività/servizi (produzione e distribuzione di pasti) la cui connessione è fondamentale per garantire la migliore qualità dei pasti e il miglior funzionamento dell’appalto, consentendo l’ottimizzazione delle risorse e dei tempi, con conseguente razionalizzazione dei costi, motivo per il quale hanno come riferimento un unico CPV, 55524000-9.

Art. 3 - Documenti facenti parte integrante del contratto

La presente concessione è disciplinata dal presente contratto e dai sottoelencati documenti, che sono parte integrante e sostanziale del contratto:

- capitolato speciale di appalto;
- offerta tecnico-economica presentata dalla in sede di gara.

Il capitolato speciale di appalto e l’offerta tecnico-economica sono allegati al presente contratto quali parti integranti e sostanziali,

Art. 4 – Durata dell’appalto

La durata dell’appalto è di tre (3) anni, rinnovabili per altri tre (3) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio prevista per il giorno 01/01/2027.

Articolo 5 - Corrispettivo

Per il servizio svolto dall'Aggiudicatario spetta un compenso che è pari al prezzo unitario del pasto per il numero di pasti effettivamente serviti e su presentazione di regolare e dettagliata fattura. Il pagamento verrà effettuato secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici e comunque non oltre i 30 gg dalla data di ricevimento della fattura elettronica regolare.

Articolo 6 – Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, nei termini di cui all'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010 ed assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute nell'art.3 sopra citato.

L'Aggiudicatario si impegna, in particolare, a rispettare tutti gli obblighi della citata normativa, fornendo al Comune di Monte Porzio tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti, con particolare riferimento a:

a) obbligo di utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art.3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/2010 e s.m.i. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati devono essere comunicati al Comune di Monte Porzio, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

b) obbligo di utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dal Comune di Monte Porzio, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art.3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.. Il Comune di Monte Porzio, nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'Aggiudicatario, l'inadempimento degli obblighi di cui all'art.3 della citata Legge n.136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto, dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC);

c) obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione al Comune di Monte Porzio; uguale impegno deve essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'Aggiudicatario. Al fine di mettere il Comune di Monte Porzio in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l'Aggiudicatario deve comunicargli tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto.

Articolo 7 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto ha costituito una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione/fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante richiede all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza è prevista la risoluzione.

Articolo 8 - Responsabilità e coperture assicurative

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Aggiudicatario che ne è il solo responsabile. Ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenienti (compresi eventuali infortuni) che in relazione all'espletamento del servizio/fornitura e/o a cause ad esso connesse derivassero a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Aggiudicatario, dell'Ente e/o a terzi e/o cose di loro proprietà, è a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario, restando analogamente a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte dell'Ente.

La responsabilità dell'Aggiudicatario è inoltre estesa all'ingiustificata mancata esecuzione del servizio/fornitura (interruzione e/o sospensione e/o abbandono dello stesso anche parziale senza giusta motivazione).

Si dà atto che l'Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio/fornitura, come previsto dall'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato presso la Compagnia assicuratrice _____, Agenzia di _____, polizza/e RCT/RCO n. _____ del _____, valida/e sino al _____, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice all'esercizio dell'azione di surrogazione spettante nei confronti dell'Ente, ex art. 1916 del codice civile, purché l'assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e con i seguenti massimali, rif. art. 117 del Codice:

• Polizza RCT: € _____

• Polizza RCO: € _____

Art. 9 – Obblighi di legge dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza ed alla corretta applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, di tutte le condizioni (contrattuali, normative e retributive) previste dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi territoriali vigenti nel luogo di esecuzione del servizio/fornitura, comprese le condizioni retributive minime previste dai medesimi e le norme di cui alla Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Aggiudicatario deve provvedere nei confronti dei lavoratori dipendenti, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni obbligatorie infortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato l'Ente.

L'Aggiudicatario, inoltre, durante l'esecuzione del servizio/fornitura, deve adottare tutti gli adeguati accorgimenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adoperati per lo svolgimento del medesimo, nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Articolo 10 – Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Qualora si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Qualora emergessero particolari o altre circostanze esterne, non riconducibili all'Aggiudicatario, dovessero necessariamente comportare una rivisitazione dell'ordinaria organizzazione producendo una sensibile riduzione del numero dei pasti, un oggettivo aumento dei costi o comunque il venire meno dell'equilibrio finanziario può essere valutato un adeguamento del prezzo, in relazione, in applicazione dell'art. 9 del vigente Codice dei contratti "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale". Si applicano, in ogni caso, i diversi criteri eventualmente imposti da disposizioni di legge, regolamenti o circolari ufficiali emanate da specifiche autorità pubbliche per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA., anche se emanati successivamente alla stipula del presente.

Articolo 11 - Penalità

L'Aggiudicatario riconosce al Comune di Monte Porzio il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) mancato avvio del servizio alla data fissata: penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) mancata fornitura dei pasti per singolo plesso per colpa del Fornitore e della sua Organizzazione, sia per quanto riguarda pasti totalmente mancanti, sia in numero inferiore rispetto all'ordinato del giorno, sia per pasti non conformi (la non conformità deve considerarsi oggettivamente riscontrabile e rilevata in contraddittorio tra le parti), garantendo comunque la sostituzione o il reintegro entro i 30 minuti dall'inizio della distribuzione: penale euro 200,00;
- c) ritardo di oltre 15 minuti nella consegna dei pasti, salvo comprovate cause di forza maggiore: penale euro 100,00 per ogni inosservanza;
- d) mancato rispetto del menù, senza che sia stata data in tempo utile (24h prima) comunicazione alle famiglie, salvo comprovate cause di forza maggiore: penale euro 100,00 per ogni inosservanza;
- e) per mancata somministrazione di diete richieste (comprese le diete etico religiose e/o in bianco): penale euro 100,00 per ogni dieta interessata;
- f) per somministrazione di diete speciali non conformi alle patologie richieste, che possano causare danno alla salute (allergie o similari): penale euro 500,00 per ogni dieta interessata, fatta salva ogni altra azione di natura risarcitoria;
- g) rinvenimento di corpo estraneo nel pasto: penale euro 200,00 per ogni inosservanza;
- h) mancato rispetto da parte del personale delle norme igienico sanitarie nelle operazioni di distribuzione dei pasti: penale euro 300,00 per ogni inosservanza;
- i) mancato o non idoneo allestimento, sanificazione e riordino dei locali: penale euro 300,00 per ogni inosservanza;
- j) in caso di mancato rispetto degli impegni previsti in caso di sciopero o di improvvisi inconvenienti tecnici tali da impedire la produzione di pasti caldi: penale euro 300,00 per ogni inosservanza;
- k) per utilizzo di derrate non conformi a quanto richiesto: penale euro 300,00 per ogni inosservanza;
- l) in caso di condizioni igieniche insufficienti verificate sia nelle cucine durante la fase di produzione dei pasti che in fase di trasporto: penale euro 500,00 per ogni inosservanza;
- m) per somministrazione di alimenti contaminati: penale euro 1.000,00 per ogni inosservanza, fatta salva ogni altra azione di natura risarcitoria;

- n) in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: penale euro 1.000,00 per ciascuna omissione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023. Si procederà al recupero della penalità da parte dell'Aggiudicatario mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata o sulla garanzia definitiva.

12 – Risoluzione

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di ristorazione;
- b) accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte dell'Aggiudicatario, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
- c) cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- d) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Monte Porzio;
- f) plurime inosservanze o una grave inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- g) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- h) gravi violazioni delle leggi sanitarie in materia di somministrazione di alimenti;
- i) nel caso in cui l'Ente concedente accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

Per altri casi di inadempienze non sopra compresi, ma comunque riferiti al mancato rispetto di prescrizioni delle norme vigenti, del capitolato e di quanto offerto in gara, ovvero in considerazione della particolare gravità dell'inadempienza stessa, la Stazione Appaltante si riserva di applicare penalità, nella misura prevista dall'art. 126 del Codice appalti, calcolate in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze. È sempre fatto salvo il maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune di Monte Porzio avrà diritto di trattenere definitivamente l'intera garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà del Comune di Monte Porzio di compensare l'eventuale credito dell'Aggiudicatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- a) cause di forza maggiore dimostrate;
- b) cause imputabili al Comune di Monte Porzio o a terzi;

Articolo 13 - Esecuzione in danno

Qualora l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicatario, alla quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio.

Per la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. È sempre fatto salvo in maggior danno.

Articolo 14 – Verifiche e controlli

È facoltà del Comune di Monte Porzio disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, presso i locali delle Scuole interessate (cucine interne, refettori e locali accessori) controlli finalizzati a verificare la corrispondenza del servizio fornito dall'Aggiudicatario alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. È, altresì, facoltà del Comune di Monte Porzio disporre, presso i suddetti locali e senza limitazione di orari, la presenza di propri incaricati, con il compito di verificare la corretta applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché dei contenuti dell'offerta tecnica formulata dall'Aggiudicatario.

Il Comune di Monte Porzio ha diritto di respingere i quantitativi di merce non rispondente ai tipi, categoria e qualità prescritti o che risultassero avariati, alterati o sofisticati, e che, comunque, all'analisi chimica, risultassero con caratteristiche diverse da quelle prescritte; ciò con l'obbligo dell'Aggiudicatario di sostituire immediatamente i quantitativi respinti, pena la risoluzione del contratto. L'Aggiudicatario avrà cura di conservare, per almeno 72 ore, un "pasto-test", che resterà a disposizione del Comune di Monte Porzio, per eventuali controlli.

Articolo 15 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e la Stazione Appaltante, in relazione a materie in cui si è in disaccordo non sanabile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro. È esclusa la competenza arbitrale. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Articolo 16 - Richiamo alla Legge ed altre norme

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto, ai fini di regolazione dei rapporti tra le parti e rispettivi obblighi od oneri, il Comune di Monte Porzio e l'Aggiudicatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici, con particolare ma non esclusivo riguardo a quelli relativi alla refezione scolastica.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario, in quanto titolare del trattamento, sarà tenuto ad applicare in modo rigoroso le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. Il trattamento dei dati dovrà avvenire limitatamente al periodo di espletamento dell'appalto solo per le finalità riconducibili alla medesima, con divieto di comunicazione a terzi e di diffusione. L'Aggiudicatario garantisce l'osservanza di tali obblighi anche da parte dei dipendenti, collaboratori e di quanti, per ragioni connesse all'erogazione del servizio, dovessero entrare in possesso dei dati suddetti.

Articolo 18 - Misure anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune di Monte Porzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio per conto dell'Ente nei confronti dell'Aggiudicatario medesimo.

Articolo 19 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

L'Aggiudicatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e si obbliga a far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a quelli delle eventuali imprese subappaltatrici impiegati nello svolgimento dei servizi, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

p. IL COMUNE DI MONTE PORZIO

Il Responsabile del Settore

.....

p. L'AGGIUDICATARIO

.....

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del c.c. le parti approvano specificamente che tutti gli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante e sostanziale del presente contratto